



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

SETTORE POLIZIA URBANA-AMM.VA

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALL' UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

(approvato con Del. Consiglio n° 25 del 30.04.1999)

CAPO I-NORME GENERALI

Art. 1- Oggetto del regolamento.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145, art.2/1°)

Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Municipale, per i quali gli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonche' i termini e le modalita' del servizio prestato con armi.

Art. 2- Tipo delle armi in dotazione.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145, art.4)

Gli addetti alla Polizia Municipale aventi la qualita' di Agente di Pubblica Sicurezza potranno essere dotati delle armi di cui al seguente prospetto per personale maschile e femminile.

PISTOLA

semiautomatica oppure a rotazione	modello e calibro
semiautomatica	bifilare 9x21

Non si ritiene necessario dotare la Polizia Municipale:

- a) della sciabola per i soli servizi di guardia d' onore in occasione di Feste o Funzioni Pubbliche
- b) di arma lunga comune da sparo per i servizi di Polizia Rurale e Zoofila.

La consegna dell' arma e' subordinata all' esito favorevole di accertamento psico-attitudinale.

L' accertamento sara' tenuto da apposita commissione tecnica, nominata dalla Giunta Municipale, composta da uno psicologo, uno psichiatra e un medico della struttura pubblica, con funzioni di Presidente.

La commissione dovra' accertare la stabilita' emotiva, il tono umorale, il senso di responsabilita' e tutto quel complesso di situazioni oggettive e soggettive che potrebbero rendere inopportuna e insicura la consegna dell' arma.

**CAPO II-FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL
MUNIZIONAMENTO**

Art.3-Acquisto delle armi e del munizionamento.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 artt.3 e 14/5°)

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art.2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell' art.3 del Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145, sara' disposto secondo i termini e le modalita' dei regolamenti dei contratti e contabilita'.

Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell' apposito registro di cui al successivo art.6, sara' conservata dal consegnatario, come previsti nel successivo art.4, come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art.4- Deposito delle armi-Consegnatario.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 artt.12/4°)

Tenuto conto che il numero delle armi non e' superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune NON e' istituita l' armeria e, pertanto, ogni assegnatario e' responsabile della propria arma e delle proprie munizioni.

L' Autorita' di Pubblica Sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell' ordine, della sicurezza e dell' incolumita' pubblica.

Art.5- Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 artt.3 e 14)

Al momento della ricezione della fornitura delle armi e del munizionamento, ogni appartenente al Corpo di P.M. con qualifica di Agente di P.S., ne assumera' il carico con redazione di verbale di consegna di presa in carico.

Le munizioni e le fondine dovranno essere conservate in cassaforte, chiusa a chiave e con serratura di sicurezza e posta all' interno dell' armadio metallico.

Le chiavi di accesso ai locali, all' armadio metallico ed ai tesoretti interni allo stesso, in cui sono custodite le armi e le munizioni, saranno conservate dagli assegnatari stessi delle armi e delle munizioni.

Copia di riserva di dette chiavi sara' conservata, in busta chiusa sigillata e controfirmata dal Comandante, in cassaforte del servizio economato.

Art.6-Registro di carico delle armi e delle munizioni.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art14)

L' ufficio di Polizia e' dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate saranno preventivamente vistate dal Questore.

Il servizio armamento e' dotato, altresì, di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante per:

- le ispezioni periodiche*
- le riparazioni delle armi*
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi*

Art.7-Consegna delle armi e del munizionamento.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.6/1°)

Gli appartenenti alla Polizia Municipale aventi la qualita' di " Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art.6 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l' arma ed il munizionamento non saranno restituiti, questi dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilita' del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art.8-Doveri dell' assegnatario dell' arma.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.11)

L' addetto alla Polizia Municipale, cui e' assegnata l' arma deve:

- a) verificare al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell' arma e le condizioni in cui l' arma e le munizioni sono assegnate;*
- b) custodire diligentemente l' arma e curarne la manutenzione;*
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell' arma;*
- d) mantenere l' addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt.21 e 22.*

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla Polizia Municipale cui e' assegnata l' arma in via continuativa come previsto dal successivo art. 15, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

a) l' arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell' assegnatario, dovra' essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilita' di altri, nemmeno dei familiari;

b) in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

La manutenzione dell' arma in dotazione, che il personale e' tenuto ad effettuare, e' come sotto specificato:

a) -MANUTENZIONE ORDINARIA:

viene svolta per ripristinare lo strato di lubrificante sulle superfici metalliche accessibili, senza scomposizione dell' arma;

b) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

di massima viene effettuata mensilmente, previa scomposizione ordinaria dell' arma. Consiste in un accurato lavaggio della stessa con liquido detergente o solvente e di una successiva lubrificazione con idoneo olio protettivo, dopo averla perfettamente asciugata;

c) - MANUTENZIONE PRIMA DEL TIRO:

e' eseguita con le stesse modalita' della manutenzione straordinaria di cui al punto b), curando che la canna e la camera di cartuccia siano perfettamente asciutte e che le superfici di scorrimento siano moderatamente lubrificate;

d) - MANUTENZIONE DOPO IL TIRO:

la canna dell' arma, subito dopo il tiro, dovra' essere pulita con liquido detergente, asciugata perfettamente e lubrificata, procedendo quindi alla manutenzione ordinaria.

Per le operazioni di manutenzione, l' Amministrazione Comunale provvedera' alla fornitura al Comando di polizia Municipale, di tutte le attrezzature e materie prime necessarie.

Art.9 - Controlli e sorveglianza.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.16)

Controlli giornalieri possono essere effettuati dal Comandante l' Ufficio di P.M. all' inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L' esito dei controlli sara' riportato sul registro di cui al precedente art.6.

Il Sindaco, l' Assessore delegato e il Comandante possono disporre visite di controllo o ispezioni interne oltre quelle previste dall' ultimo comma dell' art. 6.

Art. 10 - Doveri del consegnatario.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.17)

Ogni Agente consegnatario cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui connesse ai sensi degli artt. precedenti;*
- b) la effettuazione dei normali controlli e quelli diversamente disposti come al precedente articolo;*
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;*
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarita' delle operazioni.*

Art. 11 - Denuncia di smarrimento o furto dell' arma.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.12/4°)

Dello smarrimento o del furto d' armi o di parti di esse nonche' delle munizioni, a cura dell' assegnatario deve essere fatta immediata denuncia al Comando Stazione dei Carabinieri.

Copia della denuncia dovra' essere trasmessa al Sindaco il quale, dopo un' attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne dara' notizia al Prefetto proponendo, se del caso, l' eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualita' di Agente di P.S.

CAPO III - TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 12 - Determinazione dei servizi da svolgersi con armi e dotazione delle stesse.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.6)

Nell' ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l' attivita' della Polizia Locale, Urbana, Rurale e di Polizia Amministrativa nonche' tutte le altre materie la cui funzione sia demandata alla Polizia Municipale dalla Legge, dai regolamenti o disposizioni, sono svolte dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualita' di Agente di P.S. con l' arma in dotazione.

L' arma dotata di due caricatori e di relative munizioni, e' assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo di polizia Municipale in possesso della qualita' di Agente di P.S. con provvedimento del sindaco, comunicato al Prefetto di Macerata, che ha efficacia fino alla sua revoca.

Art. 13 - Determinazione dei servizi svolti senza armi.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.6)

Sono svolti di norma senza armi o con personale ad esso destinato in maniera continuativa, i servizi sotto elencati:

- 1) - *Cerimonie Religiose svolte all' interno dei luoghi di culto.*
- 2) - *Nei casi previsti dal successivo art. 17.*

Art. 14 - Servizi prestati con arma.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.5)

Gli addetti alla Polizia Municipale che esplicano servizi muniti dell' arma in dotazione, di regola indossano l' uniforme e portano l' arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art. 4 Legge n° 65/86) viene prestato servizio in abito civile, nonche' fuori servizio (art. 6/2° del regolamento approvato con D.M. n° 145/87), l' arma dovra' essere portata in modo NON visibile.

Il Comandante puo' portare l' arma in modo non visibile anche quando indossa l' uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

All' interno degli uffici della P.M., gli addetti al servizio che hanno avuta assegnata l' arma, possono toglierla dalla persona depositandola nell' apposito armadio metallico debitamente chiuso.

In servizio l' arma deve essere portata con il caricatore pieno innestato, senza colpo in canna, cane disarmato e sicura inserita.

In situazione di pre/emergenza e per pattugliamento notturno, l' arma deve essere portata con le modalita' previste dal comma precedente e con la sicura NON inserita.

In situazione di emergenza, l' arma deve essere portata alle condizioni di cui al precedente comma e con l' introduzione del colpo in canna.

Immediatamente dopo l' impiego delle armi o con la cessata emergenza, si deve:

- *inserire la sicura;*
- *disinnescare il caricatore;*
- *scaricare l' arma estraendo il colpo in canna, portando l' otturatore in chiusura e disarmando il cane.*

Art.15 - Modalita' per l' assegnazione dell' arma.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.6)

L' assegnazione dell' arma in via continuativa sara' disposta dal Sindaco con singoli provvedimenti, validi fino alla loro revoca, dai quali dovranno rilevarsi:

- a) - le generalita' complete dell' Agente;
- b) - gli estremi del provvedimento Prefettizio di conferimento della qualita' di Agente di P.S.;
- c) - la descrizione dell' arma (tipo, modello, calibro, matricola ecc.)
- d) - la descrizione del munizionamento.

Del provvedimento e' fatta menzione nel tesserino di identificazione che l' addetto e' tenuto a portare con se', con timbro e firma del Sindaco che il titolare dovra' farsi apporre.

Al momento della consegna ne sara' fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte sara' trasmesso al Prefetto da parte del Sindaco.

Entro il 31 gennaio dell' anno successivo, il Sindaco, con apposito provvedimento comunica al Prefetto le eventuali variazioni intercorse nell' assegnazione delle armi.

In ogni caso nessuna arma potra' essera assegnata, ne' in via continuativa, ne' in via occasionale, in assenza dell' attestazione relativa all' addestramento di cui al successivo art. 21.

Art. 16 - Prelevamento e versamento dell' arma.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.10)

L' arma assegnata e' prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente art. 15, nel registro di cui all' art. 6. L'arma dovra' essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l' assegnazione.

L' arma comunque assegnata dovra' essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualita' di Agente di P.S.; all' atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall' Amministrazione o dal Prefetto.

Art. 17 - Servizi di collegamento e di rappresentanza.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.8)

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune, sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla Polizia Municipale cui l' arma e' assegnata in via continuativa, e' consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 18 - Servizi esplicati fuori dell' ambito territoriale per soccorso o in supporto.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.9)

I servizi esplicati fuori dell' ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamita' e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve esser svolto, puo' richiedere, nell' ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell' art. 4 della L. n° 65/86, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto, sia composto da addetti in possesso della qualita' di Agente di P.S., il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando cio' sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale ai sensi del regolamento Comunale del comune presso cui il Comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente art. 17 e dal precedente comma, il Sindaco da comunicazione al Prefetto di Macerata ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sara' prestato dai contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 19 - Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.7)

Gli addetti alla Polizia Municipale che collaborano con le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell' art. 3 della Legge n° 65/86, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell' arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorita', prestando l' assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

Art. 20 - Addestramento.

(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.18)

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualita' di Agente di P.S., prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni trimestre almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l' addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Per il programma di addestramento e formazione si rimanda al 2° comma dell' art. 18 del regolamento di cui al D.M. n° 145 del 04/marzo/1987.

La convenzione relativa all' addestramento dovra' essere comunicata al Prefetto.

Oltre quanto previsto dal 1° comma di questo articolo, il Sindaco puo' disporre la ripetizione dell' addestramento al tiro nel corso dell' anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi, in particolare su segnalazione del Comandante.

*Art. 21 - Porto d' armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.
(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.19)*

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, questi, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all' art. 6 del D.M. n° 145/87 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l' arma in dotazione nei soli giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Sindaco comunica al Prefetto, almeno 7 (sette) giorni prima l' inizio del corso di esercitazione di tiro.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Pubblicita' del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 25 della Legge 27/dicembre/1985 n° 816, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sara' depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

*Art. 23 - Comunicazione del regolamento.
(Regolamento approvato con D.M. 04/marzo/1987 n° 145 art.2/11°)*

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del Regolamento Organico Generale del personale del Comune, sara' comunicato:

- Al Ministero dell' Interno per il tramite del Commissario del Governo così come disposto dall' art. 11 della Legge n° 65/86;*
- Al Prefetto, così come disposto dall' art. 2/2° del regolamento allegato al D.M. n° 145/87;*

Art. 24 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non e' espressamente previsto nel presente Regolamento, saranno osservate le norme di cui:

- alla Legge 7/marzo/1986 n° 65;
- al D.M. 4/marzo/1987 n° 145.

infine, dovranno essere sempre "osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni".

Art. 25 - Entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente regolamento entrera' in vigore dopo l' espletamento del controllo di legittimita' da parte del CO.RE.CO. e la sua successiva ripubblicazione all' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Esso trovera' concreta applicazione solo dopo che l' Amministrazione Comunale abbia adottata apposita deliberazione di acquisto dell' armamento e la sua relativa consegna.
